

Attestazione ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n. 89 del 23/06/2014, anno 2024.

VISTO l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita:

al comma 1: *“A decorrere all'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]”;*

al comma 2: *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

VISTI gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'“indicatore di tempestività dei pagamenti”,

SI ATTESTA

1. che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2024, è pari a **-7,04** giorni, calcolato su 2.545 pagamenti per un importo pagato di complessivi euro 11.780.758,86;

2. che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, si riferisce a n. 476 pagamenti per un importo pagato di euro 2.472.271,73;
3. che le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono le seguenti: tutti i procedimenti della liquidazione e pagamento della spesa allo stato attuale sono stati informatizzati. L'Amministrazione proseguirà nel lavoro di revisione e snellimento delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi medi di lavorazione delle pratiche da parte di ciascun Ufficio interessato, andando a verificare le cause che determinano i ritardi.

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.